

STATUTO

TITOLO I°

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

COSTITUZIONE – SEDE

ART. 1 – L'Associazione Provinciale Albergatori (A.S.A.T.) costituisce, con sede presso i propri uffici, il Gruppo che assume la denominazione di "Giovani Albergatori del Trentino".

ART. 2 – Il Gruppo si prefigge di :

- a) riunire socialmente e professionalmente i soci per avviarli alla vita imprenditoriale indipendente
- b) raccogliere, elaborare, comunicare dati e notizie riguardanti l'economia turistica provinciale
- c) svolgere compiti specifici che gli venissero affidati dall'Associazione Provinciale Albergatori (A.S.A.T.).

ART. 3 – Il Gruppo si prefigge di conseguire gli scopi suddetti attraverso:

- a) incontro fra soci
- b) corsi e conferenze di natura tecnica
- c) organizzazione di manifestazioni, intrattenimenti e partecipazioni a mostre e seminari del settore
- d) la promozione dei consorzi, cooperative o società fra i soci per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 – Il Gruppo può aderire, esclusivamente previo assenso dell'A.S.A.T. e con delibera del proprio Consiglio Direttivo, ad altre Organizzazioni od Enti a carattere nazionale e regionale e provinciale aventi i medesimi scopi.

TITOLO II°
ASSOCIATI – LORO DIRITTI OBBLIGHI E CONTRIBUTI
PATRIMONIO SOCIALE

ADESIONE ISCRIZIONE

ART. 5 – Possono diventare soci del Gruppo, giovani albergatori ed imprenditori di attività turistiche, figli/e degli stessi, oltre i giovani titolari o amministratori di aziende della ristorazione e pubblici esercizi della Provincia di Trento la cui azienda abbia una marcata valenza turistica.

I soci devono aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 39 anni.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 6 – Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, versamenti volontari, sovvenzioni e contributi di Enti e Organizzazioni e proventi di manifestazioni e di iniziative varie.

AMMISSIONE

ART. 7 – L'ammissione dei soci avviene nel rispetto dei requisiti dell'art. 5 e dell'art. 9.

DIRITTI DEI SOCI

ART. 8 – Il socio ha diritto:

- a) di elettorato attivo e passivo
- b) di partecipare a tutte le attività, corsi, conferenze, manifestazioni ed intrattenimenti organizzati dal Gruppo.

OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 9 – Il socio che non abbia pagato la quota o altro contributo deciso dagli organi statutari, decade dall'esercizio dei diritti sociali. Il socio perde tale qualità inoltre per il raggiungimento del limite massimo di età, per dimissioni volontarie o per espulsione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Gruppo almeno 3 mesi prima del termine dell'anno solare. Inoltre l'espulsione del socio avviene attraverso una delibera del Consiglio Provinciale quando egli abbia svolto attività

incompatibili con gli scopi sociali, quando derivino lesioni all'immagine del Gruppo o quando venga compromesso lo spirito di collaborazione all'interno dello stesso. Il Gruppo può procedere legalmente al recupero di eventuali crediti o quote associative.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né alla suddivisione del patrimonio sociale.

Il socio ha diritto a ricorrere entro un mese al Consiglio del Gruppo.

TITOLO III° OBBLIGHI DEL GRUPPO

ORGANI DEL GRUPPO

ART. 10 – Sono organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza, il Presidente, i Revisori dei Conti, il Collegio Arbitrale.
- b) Il Consiglio di Sezione, il Presidente di Sezione

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare annualmente l'Assemblea Generale. E' facoltà del Direttivo di convocare, secondo le necessità, altre assemblee straordinarie.

L'Assemblea Generale deve essere convocata anche quando ciò venga richiesto, con indicazione dello scopo, dalla metà più uno delle Sezioni.

L'invito all'Assemblea deve essere inviato almeno 15 giorni prima della stessa. L'Assemblea Generale può validamente aver luogo quando è presente almeno il 20% dei soci. Se non viene raggiunto il numero, l'Assemblea è convocata un'ora dopo ed in tal caso può deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

ART. 12 – L'Assemblea Generale ha il compito di esaminare e dibattere i problemi di interesse generale riguardanti l'attività dei giovani imprenditori così come definiti dall'art. 2. Sono inoltre attribuzioni dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione sull'attività del Gruppo, i conti consuntivi dell'anno precedente, il bilancio preventivo e le relazioni dei revisori dei conti
- b) eleggere il Presidente del Gruppo Giovani Albergatori
- c) eleggere uno degli arbitri del relativo collegio
- d) nominare i revisori dei conti.

Le delibere dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza di voti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo del Gruppo è formato dal Presidente dello stesso e da tutti i Presidenti di Sezione. Sono inoltre membri di diritto: il Past – President, limitatamente al primo mandato del Consiglio nuovo eletto e il delegato del Gruppo presso la Federazione Nazionale del Giovani Albergatori. Si riunisce, di norma, almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei consiglieri. Trascorsa un'ora da quella fissata per la 1ª convocazione, il Consiglio Direttivo sarà valido in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può cooptare come consigliere un rappresentante delle Sezioni non costituite.

Il Presidente può chiamare ad intervenire alle riunioni, come esperti, persone di particolare competenza in argomenti posti all'ordine del giorno.

Esse non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Il Consiglio espleta tutti i compiti non espressamente riservati all'Assemblea Generale. Al Direttivo spetta l'amministrazione delle entrate

annuali così come la determinazione dell'ammontare delle quote associative e di iscrizione. Deve approvare e svolgere il programma dell'attività annuale. Un ulteriore compito consiste nell'approvazione del regolamento interno.

COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 15 – Il Comitato di Presidenza viene eletto fra i propri membri, dal Consiglio Direttivo. E' formato dal Presidente e tre Vice Presidenti.

ART. 16 – Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) elaborare l'attività del Gruppo
- b) adottare le delibere in caso di urgenza

PRESIDENTE DEL GRUPPO

ART. 17 – Il Presidente del Gruppo viene eletto, fra i soci, all'Assemblea Generale. A lui spetta la gestione del Gruppo sulla base delle direttive degli organi sociali. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto A.S.A.T. fa parte del Consiglio Direttivo della stessa.

REVISORI DEI CONTI

ART. 18 – Per il controllo della gestione finanziaria e della regolarità di cassa, l'Assemblea Generale nomina tre revisori che non possono far parte del Direttivo. Essi devono presentare annualmente una loro relazione all'Assemblea generale ordinaria.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 19 – Per ogni controversia sorta in seno al Gruppo fra gli associati o fra associati e Gruppo. Le parti contendenti devono sottomettersi a giudizio inappellabile del Collegio Arbitrale. Esso è composto da due arbitri scelte fra i soci e nominati uno ciascuno dalle parti in causa. Il terzo arbitro, che presiede il Collegio è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza di voti.

SEZIONI

ART. 20 – Per un migliore approfondimento dei problemi e per una migliore assistenza ai soci, il Gruppo viene diviso in Sezioni.

Il Gruppo si suddivide in 13 Sezioni così definite:

Valle di Fassa

Valle di Fiemme

Altopiano Fai – Andalo – Molveno

Valle di Non

Valle di Sole

Valle dell'Adige, Valle di Cembra, Valle dei Laghi

Madonna di Campiglio/ Val Rendena

Giudicarie Esteriori e Inferiori

Altopiano di Folgaria – Lavarone

Vallagarina – Brentonico – La Polsa

Alto Garda e Valle di Ledro

Valsugana, Tesino e Altopiano di Pinè

Primiero – San Martino di Castrozza

ART. 21 – Sono organi delle Sezioni:

- a) il Presidente di Sezione e l'eventuale Vicepresidente
- b) il Consiglio di Sezione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci incluso il Presidente. l'Assemblea di Sezione che nomina il Consiglio di Sezione.

Presidente di Sezione risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti per la nomina del Consiglio di Sezione. Il Consiglio può affidare ad un proprio componente le funzioni di Vicepresidente.

Gli Organi di Sezione tratteranno i problemi locali. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività del Gruppo Giovani Albergatori e dell'Associazione Albergatori della Provincia di Trento, i Presidenti delle Sezioni di quest'ultima presenti sul territorio, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Sezione.

- d) il Presidente di Sezione può delegare un rappresentante del suo consiglio come sostituto nel Consiglio Direttivo qualora impossibilitato a partecipare.

TITOLO IV° NORME GENERALI

ELEZIONI DI CARICHE

ART. 22 – Tutti i rappresentanti sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Al raggiungimento del limite massimo di età i rappresentanti eletti non perdono la qualità di socio fino alla fine del loro mandato.

Le votazioni dovranno avvenire per voto segreto.

La procedura per le elezioni verrà fissata da apposito regolamento.

CONCLUSIONE DEL MANDATO

ART. 23 – Il mandato di un socio, membro del Direttivo o del Comitato di Presidenza del Gruppo, termina con le nuove elezioni. La conclusione del mandato avviene inoltre a seguito di dimissioni o di morte del mandatario stesso o di revoca da parte del Direttivo, da deliberarsi con maggioranza di due terzi, qualora si manifestino delle circostanze che impediscono seriamente la collaborazione all'interno del Gruppo o qualora un rappresentante si renda colpevole di gravi violazioni o trascuratezze nello svolgimento dei propri compiti. Il membro del Direttivo o del Comitato di Presidenza che, senza giustificati motivi non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni decade dal suo mandato. Tutte le cariche sono gratuite. Al posto del mandatario uscente subentra il primo non dei non eletti. Quando gli uscenti sono il Presidente del Gruppo oppure il Presidente di Sezione, si devono indire nuove elezioni.

SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE

ART. 24 – Salvo che non ci siano violazioni statutarie, l'Associazione Provinciale Albergatori provvederà allo scioglimento del Gruppo su richiesta del Consiglio Direttivo dello stesso in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali e alle eventuali modifiche o integrazioni del presente Statuto.

Nel caso di scioglimento, gli eventuali fondi residui verranno destinati dall'Assemblea del Gruppo a finalità previste dal precedente articolo 3.

TITOLO V°
OPERATIVITA' E NORME TRANSITORIE

AMMINISTRAZIONE

ART. 25 – Ai servizi della segreteria provvede, con proprio personale, l'Associazione Provinciale Albergatori. Il Direttore dell'A.S.A.T. partecipa, direttamente o a mezzo personale da lui delegato, alle riunioni degli organi del Gruppo provvedendo alle verbalizzazioni delle stesse.

COORDINAMENTO

ART. 26 – Allo scopo di garantire una migliore collaborazione fra il Gruppo e l'Associazione Provinciale Albergatori, il Presidente di quest'ultima può farsi rappresentare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi statutari.

ART. 27

Le cariche in essere alla data di approvazione del nuovo statuto sono prorogate di un anno.